

STATUTO

ANGELO B SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GELA CL VIA PIER LUIGI DA
PALESTRINA 28

Numero REA: CL - 93687

Codice fiscale: 01720950854

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 31-03-2005 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" all'atto n.87.579/12.246 del repertorio

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ARTICOLO 1

E' costituita con sede in Gela all'indirizzo risultante da apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile, la Società Cooperativa denominata **"ANGELO B SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE"**

La Cooperativa Sociale - che e' di tipo A - potrà istituire, su delibera dell'organo amministrativo uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi non aventi carattere di sede secondaria ne' succursale anche altrove.

ARTICOLO 2

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2055 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea con le maggioranze di legge.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ARTICOLO 3

I soci della Cooperativa intendono perseguire lo scopo di nuove occasioni di lavoro per se stessi ed eventualmente anche per altri lavoratori, rispettivamente sotto forma di rapporto di lavoro fra soci e società, oppure di rapporto di lavoro subordinato.

La società può avvalersi della collaborazione autonoma di lavoratori non soci e comunque potrà operare anche con terzi. Conseguentemente la tutela dei soci cooperatori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli Statuti sociali e dei Regolamenti Interni.

La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità senza scopo di lucro.

Per ciò stesso la Cooperativa potrà aderire ad una associazione nazionale di categoria su delibera dell'organo amministrativo.

Le adesioni agli Organismi ed Enti saranno deliberate dall'organo amministrativo o dall'Assemblea Ordinaria dei Soci.

I soci lavoratori della Cooperativa:

- a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi;
- c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali

anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa. Il socio lavoratore stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Dall'instaurazione dei predetti rapporti in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla legge, nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte.

ARTICOLO 4

La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democrazia, l'impegno, l'equilibrio della responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame col territorio, un equilibrato rapporto con lo stato e le istituzioni pubbliche. La cooperativa non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi. La cooperativa intende anche assicurare ai propri soci, tramite la gestione in forma associativa della azienda, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali, compatibilmente con la salvaguardia degli equilibri economici aziendali; conseguentemente la tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni.

La cooperativa ha lo scopo di porsi come centro di aggregazione in grado di garantire ai singoli associati l'assistenza, le infrastrutture e quanto altro necessita per la funzionalità della società.

La cooperativa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativistico unitario italiano e di incentivare l'inserimento, oltre degli svantaggiati, dei cassintegrati, dei disoccupati di ambo i sessi nel mondo del lavoro anche attraverso convenzioni con Enti Locali (Comuni, Province, Regioni, Comunità Europea) sia in Italia che all'estero e con riferimento alle leggi che regolano le società cooperative a sostegno dell'occupazione e della emancipazione culturale e professionale dei soci.

La cooperativa, inoltre, perseguendo finalità mutualistiche, può assumere appalti a trattativa privata e

partecipare a bandi di gare di appalti secondo quanto previsto dalla legislazione sia nazionale che europea indetti da Enti Pubblici sia privati (Licitazione privata, ecc.), stipulare convenzioni, sponsorizzazioni nell'ambito dei servizi di utilità generale e di rilevanza sociale con Enti Pubblici (Regioni, Province, Comuni, USL, ecc.) in applicazione della L. R. n. 22 del 09 maggio 1986 con lo scopo di favorire il pieno reinserimento nella vita sociale dei disoccupati e di quei soggetti svantaggiati, cui la legge fa riferimento, attraverso inserimenti lavorativi, realizzando, secondo progetti appositamente predisposti dalle singole Amministrazioni, l'esecuzione di servizi.

La cooperativa si propone, di:

- Promuovere e/o gestire attività di carattere sociale, culturale, riabilitativo, artistico, sportivo e ricreativo al fine di una migliore utilizzazione del tempo libero, della promozione sociale dei minori, dei soggetti svantaggiati e dei giovani in genere;
- Gestire e partecipare alla gestione di asili nido, scuole materne, ludoteche, doposcuola, refezione scolastica e mensa anche collaborando con Enti Locali e/o equipe di esperti per l'applicazione di tecniche psico-pedagogiche moderne. In particolare offrire, tramite personale specializzato, assistenza ed orientamento, anche a domicilio, a bambini, a minori, giovani e anziani e comunque a tutti coloro i quali per ragioni sociali, economiche e sanitarie necessitano di aiuto o supporto al fine di prevenire fenomeni di emarginazione con le famiglie dei medesimi, offrendo le assistenze sopra menzionate anche nei casi di degenza presso ospedali, case di cura, case di riposo, case di rieducazione ed anche a domicilio, dopo dimissioni dai nosocomi fino al loro reinserimento nella collettività;
- Svolgere le attività poste in essere dalle Leggi n. 309/1990, 104/1992, 328/2000 e loro successive modifiche ed integrazioni nonché dalle disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l'infanzia e l'adolescenza;
- Realizzare programmi di assistenza e protezione sociale degli stranieri;
- Promuovere e/o gestire case di prima e seconda accoglienza per extracomunitari e immigrati in genere curando e attuando, altresì, interventi miranti alla loro integrazione sociale e realizzando, se necessari, programmi di assistenza e protezione sociale;
- Attuare interventi a favore delle devianze giovanili;
- Gestire e disporre equipe di esperti esterni relativamente al settore dell'assistenza socio-sanitaria;

- Realizzare e gestire RSA (residenze Sanitarie

Assistente), CTA (Comunità Terapeutiche), ADI (Assistenza Domiciliare Integrata in fase avanzata e terminale dei disabili psichici);

- Organizzare e/o gestire Consultori familiari, centri di ginnastica rieducativi e di avviamento allo sport, centri educativi, formativi ed informativi, centri per il dopolavoro, circoli culturali, sale di lettura, sale per cineforum, convegni per favorire il dialogo culturale e la responsabile partecipazione alla vita sociale;

- assumere la gestione diretta o collaborare stabilmente o temporaneamente in proprio o per conto terzi, centri diurni di accoglienza o socializzazione, gestione di case albergo e/o centri diurni per anziani, minori, inabili, portatori di handicap, disabili psichici e dimessi dagli ospedali psichiatrici, comunità alloggio, case protette, gruppi appartamento, colonie estive, campeggi, pensioni, case di accoglienza e comunità di tipo familiare per gestanti, ragazze madri, donne in difficoltà.

La cooperativa, altresì, intende eventualmente avvalersi, per la realizzazione dello scopo sociale, della collaborazione e dell'aiuto di enti ed istituti pubblici, privati e religiosi che operano nel settore del servizio sociale, anche coadiuvandone o integrandone le formazioni.

Per la realizzazione degli scopi sociali la cooperativa può compiere tutte le operazioni necessarie compresa la costituzione di un fondo per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione e per il potenziamento aziendale.

Tra gli scopi che la cooperativa si prefigge ci sono anche quelli di:

- Attuare processi formativi di qualificazione e specializzazione professionale di creare strutture di ricerca, di sperimentazione e di assistenza, nonché svolgere attività di orientamento, ricerca e inserimento lavorativo. L'attività della Cooperativa è rivolta alle persone, alle imprese, alle categorie economiche, alle organizzazioni professionali e agli enti pubblici, in rapporto integrato con la realtà economica e sociale locale, nazionale ed internazionale. per conseguire tali finalità la cooperativa, in particolare:

- istituisce in via prevalente - anche collaborando alla realizzazione di politiche pubbliche di intervento formativo attività di formazione, qualificazione, prequalificazione, riqualificazione, aggiornamento e specializzazione professionale di varia durata ed intensità, in particolare corsi di formazione di alta qualificazione per giovani, laureati, operatori aziendali e professionisti;

- promuove ogni attività tesa ad approfondire le

conoscenze sull'evoluzione dei settori economici, dei modelli organizzativi e delle nuove dimensioni operative indotte dalle dinamiche socio-economiche e dall'avvento delle nuove tecnologie, ricercando costantemente soluzioni innovative in termini di profili professionali, contenuti didattici e sistemi di supporto per la crescita delle risorse umane;

- ricerca e promuove nuove forme di collaborazione e cooperazione con altre realtà attive nel mercato della formazione e del lavoro;

- elabora e diffonde programmi di formazione a distanza, anche con l'utilizzo delle più avanzate tecnologie di telecomunicazione ed informatiche, individua e sviluppa nuove opportunità, metodologie e contenuti sia per la formazione tradizionale d'aula che per la formazione a distanza; svolge attività di orientamento attraverso interventi di carattere informativo, formativo e consulenziale finalizzati a promuovere l'auto-orientamento e a supportare la definizione dei percorsi personali di formazione e lavoro e il sostegno all'inserimento occupazionale anche attraverso la realizzazione di tirocini formativi;

- Promuovere e/o partecipare alla realizzazione di programmi di ricerca applicata e di sperimentazione, diretti al benessere ed ampliare le capacità professionali dei soci e il livello produttivo e tecnologico della cooperativa;

- Fornire servizi di consulenza, assistenza tecnica, amministrativa ed informatica ai soci od a Enti Pubblici e/o Privati;

- Istituire e/o gestire Istituti e/o corsi di istruzione primaria, secondaria inferiore e superiore, universitaria, post-universitaria ecc. anche e/o al seguito di riconoscimento legale;

- Organizzare e gestire conferenze, seminari, corsi di avviamento allo sport, corsi di formazione professionale, auto-finanziamenti e/o finanziati dagli Enti Locali (Comuni, province, regioni, ecc.), dallo Stato e dalla Comunità Europea, anche per il reinserimento sociale e lavorativo degli emarginati, dei tossicodipendenti, di alcolisti, handicappati, spastici, malati cronici e anziani;

- Provvedere alla custodia, monitoraggio, catalogazione e valorizzazione dei beni artistici, monumentali ed ambientali;

- Aderire a consorzi fra società similari anche cooperative che operino nei quartieri o sedi diverse per favorire la diffusione del patrimonio di esperienze e individuare momenti di servizio e di coordinamento comune;

- promuovere studi, seminari e convegni sulla

tutela dell'ambiente, sull'ecologia, sui parchi regionali, sull'urbanistica sui beni culturali, sull'agricoltura e sulla ricerca scientifica e medica;

- incentivare l'informazione sui problemi ecologici ed ambientali nella Città di Gela e nella Sicilia, anche con collegamenti nazionali ed internazionali

- programmare ed organizzare, in proprio e per conto di Enti Pubblici e/o privati, gite guidate per gli anziani e gli handicappati.

- istituire, promuovere, organizzare e realizzare, in proprio e per conto di Enti Pubblici e/o privati, corsi di qualificazione, aggiornamento e perfezionamento professionale in genere, curando in particolar modo l'aspetto ecologico ed ambientale e realizzare la diffusione dell'informazione, sull'oggetto ambiente ed ecologia, attraverso tutti i mezzi atti allo scopo: radiotelevisivi, Stampa ed altri;

- realizzare direttamente o in collaborazione con Istituti od Enti culturali di istruzione e di informazione nazionali ed esteri, attività di ricerca, di studi sperimentali e di assistenza tecnica in armonia con i compiti istituzionali degli istituti;- provvedere anche su affidamento delle Autorità competenti all'aspetto esteriore della Città dal punto di vista dell'illuminazione, della pulizia delle strade, delle spiagge, dei parcheggi, dell'insediamento di nuove aree adibite a verde pubblico e nella cura e nel mantenimento di quelle già preesistenti;

- promuovere ed organizzare la raccolta differenziata di rifiuti urbani quali: carta, cartoni, contenitori di alluminio, plastica, pile, ed altro; .

- organizzare in proprio o per conto di Enti pubblici e/o privati corsi per il riconoscimento di insetti, anfibi, rettili, uccelli e mammiferi nei loro habitat naturali; corsi di disegno e di fotografia naturalistici; corsi di tecnica naturali di ceramica; corsi per il riconoscimento e l'utilizzazione di piante officinali; corsi per lo studio ed il riconoscimento di piante erbacee, arbustive ed arboree nel loro ciclo biologico;

Nell'esercizio delle proprie attività, per il conseguimento dei fini sociali che si propone e per il raggiungimento del proprio scopo, la cooperativa potrà svolgere ogni altra attività connessa ed affine a quelle sopraelencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, agro-industriale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione dello scopo sociale e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché fra l'altro, per la sola indicazione

esemplificativa:

- Assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale.

- Dare adesioni e partecipazioni ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativistico ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito.

- Concedere avalli cambiari, fideiussori ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperatività aderisce, nonché a favore di altre cooperative.

TITOLO III

SOCI

ARTICOLO 5

Il numero dei soci è illimitato: non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età che esercitino mestieri attinenti alla natura dell'attività della Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo. In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa.

ARTICOLO 6

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;
- b) precisazione della effettiva attività di lavoro;
- c) il numero delle quote del valore di Euro 50,00 cadauna che si propone di sottoscrivere il cui complessivo ammontare, al valore nominale non dovrà superare il limite massimo fissato dall' art. 2525 del cod. civ.;
- d) versamento del sovrapprezzo;
- e) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo cinque e l'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo otto, delibera sulla domanda. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo

ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all' art.

7.

Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace.

La domanda potrà essere rinnovata. In tal caso l'ammissione potrà essere nuovamente deliberata.

In caso di reiezione della domanda di ammissione, gli amministratori debbono motivare il rifiuto di ammissione e annualmente riferire nella relazione al bilancio i criteri usati nella deliberazione di ammissione dei nuovi soci. Il soggetto non ammesso può ricorrere all'assemblea dei soci entro 60 giorni dalla comunicazione della reiezione. La decisione dell'assemblea in seguito al ricorso è inappellabile.

ARTICOLO 7

Tutti i soci dovranno versare il sovrapprezzo, (di cui al successivo punto d), se e nella misura stabilita dall'assemblea dei soci e sottoscrivere le quote di cui al precedente articolo 6.

Di conseguenza sono obbligati:

- a) al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 20;
- b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;
- c) a prestare, il proprio lavoro nell'impresa cooperativa, secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel regolamento aziendale;
- d) al versamento del sovrapprezzo determinato dall'assemblea dei soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2528 Codice Civile.

ARTICOLO 8

E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative, associarsi a società, che perseguono identici scopi sociali o che comunque esplicano attività concorrente ed e' altresì vietato al socio di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese che operino in concorrenza con la cooperativa, nonché svolgere attività concorrenti in proprio, salvo autorizzazione da parte dell'assemblea dei soci.

TITOLO IV

RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

ARTICOLO 9

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione, per causa di morte o scioglimento della persona giuridica socia.

ARTICOLO 10

I soci possono recedere dalla società nei casi previsti dalla legge, nonché ove abbiano perduto i requisiti per l'ammissione, o in caso di inabilitazione al lavoro o di

trasferimento.

Spetta all' organo amministrativo constatare se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimino il recesso, entro sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso.

Ove non sussistano i presupposti per il recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che entro sessanta giorni dalla comunicazione può proporre opposizione innanzi al Tribunale competente per territorio.

Il recesso, a tutti gli effetti, si perfeziona con la comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. I rapporti mutualistici del socio receduto con la società, proseguono ed il recesso ha effetto, a questi fini, con la chiusura dell'esercizio in corso, ove il recesso venga perfezionato e comunicato tre mesi prima della chiusura, ovvero dalla chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario.

ARTICOLO 11

La decadenza è pronunciata dall' organo amministrativo nei confronti dei soci interdetti o inabilitati o falliti, dei soci in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia, oppure nel caso di sopravvenuta inabilità definitiva di questi ultimi a partecipare ai lavori dell'impresa sociale.

Quando ricorrano particolari esigenze interne della cooperativa, l'Assemblea ha facoltà di escludere dalla decadenza i soci che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza limitatamente al socio ha effetto dalla ricezione della comunicazione al socio e dall'annotazione nel libro dei soci.

ARTICOLO 12

L'esclusione sarà deliberata dall' organo amministrativo nei confronti del socio:

- a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto sociale, dai regolamenti, ove esistenti o dal rapporto mutualistico.
- b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa, previa intimazione al pagamento da parte dell'organo amministrativo.
- c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 8;
- d) nei casi previsti dagli articoli 2286 e 2288 del codice civile.

L'esclusione del socio determina automaticamente la cessazione della prestazione di lavoro di cui all'articolo 7

lettera c), e dei rapporti mutualistici. Contro l'esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale competente per territorio entro 60 giorni dalla comunicazione.
L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio, dall'annotazione nel libro dei soci.
In caso di opposizione l'annotazione dovrà essere effettuata solo dopo l'esaurimento del procedimento di opposizione.

ARTICOLO 13

Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con rispettiva ricevuta.
Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate dai soci e per l'eventuale diniego da parte della Cooperativa.

ARTICOLO 14

I soci receduti, decaduti, od esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale sociale da essi effettivamente versato a cui aggiungere il sovrapprezzo pagato in sede di acquisizione della qualità di soci ove versato e non capitalizzato, e gli eventuali importi di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 22 del presente statuto e decurtare le perdite imputabili al capitale, in proporzione alle quote possedute e la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio, nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.

Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido ed esigibile, si matura allo scadere dei centottanta giorni successivi alla approvazione del bilancio.

In ogni caso l'organo amministrativo potrà, quando a suo insindacabile giudizio vi sia motivo di garantire la società ed i soci, dilazionare il rimborso fino a cinque anni dall'approvazione del suddetto bilancio, in più rate con la corresponsione dei relativi interessi legali.

ARTICOLO 15

In caso di morte del socio il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versate si matura, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 14, allo scadere dei centottanta giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

Gli eredi del socio defunto, ove ne abbiano i requisiti, potranno chiedere di subentrare nella partecipazione al socio defunto e in caso di pluralità di eredi debbono nominare un rappresentante comune. L'organo amministrativo delibera sull'ammissione entro sessanta giorni dalla richiesta, con decisione inappellabile.

ARTICOLO 16

I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere in forma scritta il rimborso entro e non oltre l'anno dalla scadenza dei centottanta giorni indicati rispettivamente nei precedenti articoli 14 e 15.

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione ed atto notorio, o dichiarazione sostitutiva comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno devolute al fondo di riserva straordinaria.

Entro un anno dalla cessazione il socio risponde verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati. Inoltre dovrà rimborsare quanto ricevuto per la liquidazione della quota, ove entro lo stesso termine venga dichiarato lo stato di insolvenza della società.

TITOLO V

TRATTAMENTO DEI SOCI

ARTICOLO 17

Nei rapporti mutualistici sarà rispettato tra i soci il principio della parità di trattamento.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio quale "lavoratore associato", la disciplina della prestazione di lavoro dei soci stessi e la relativa retribuzione non possono essere deteriori rispetto alla legislazione del lavoro ed ai contratti collettivi di categoria in quanto applicabili.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE

ARTICOLO 18

Il patrimonio della società è costituito:

a) dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero illimitato di quote ciascuna di valore nominale di euro 50,00.

Nessun socio potrà possedere un numero di quote tali il cui complessivo valore superi i massimi stabiliti dalla legge.

b) dalla riserva ordinaria formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art.21;

c) da eventuali riserve straordinarie formate dal sovrapprezzo e dalle quote non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi ed agli eredi dei soci operatori defunti, nonché da eventuali accantonamenti di utili

d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e da ogni altro fondo od accantonamento costituito a copertura di particolari rischi od in previsione di oneri futuri, o investimenti;

e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti del valore delle quote sottoscritte.

Le riserve non possono mai essere ripartite tra i soci.

ARTICOLO 19

Il capitale sociale sottoscritto in denaro potrà essere versato in più soluzioni e più precisamente:

a) almeno il 25% all'atto della sottoscrizione;

b) il restante nei termini da stabilirsi dall'organo amministrativo e, in difetto, in quattro rate mensili.

Il capitale sociale può essere costituito anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti. Per le modalità di conferimento si applicano le disposizioni in materia previste dal codice civile.

ARTICOLO 20

Le quote detenute dai soci non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2530 del c.c. e con le modalità previste nel medesimo articolo.

In caso di trasferimento per atto tra vivi gli altri soci hanno diritto di prelazione nell'acquisto. Il trasferimento è quindi soggetto alle seguenti regole e condizioni:

- Il socio che intenda vendere le proprie quote nominative dovrà comunicare, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a tutti gli altri soci, la propria volontà di alienare le proprie quote.

Ognuno degli altri soci potrà, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, esercitare il diritto di prelazione inviando, sempre a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al socio alienante la propria volontà in tal senso.

Durante la pendenza del termine l'offerta del socio alienante è irrevocabile.

Qualora il corrispettivo richiesto dal socio cedente o comunque offertogli da un terzo apparisse superiore al reale ed effettivo valore delle quote, i soci che hanno esercitato la prelazione, entro il medesimo termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, avranno facoltà di ricorrere al Collegio Arbitrale, promovendone la costituzione con richiesta indirizzata al Presidente del Tribunale di Gela che provvederà a nominare tre arbitri che, riunitisi in collegio, funzioneranno con i criteri di cui all'art. 36 del presente statuto.

Il Collegio Arbitrale provvederà a determinare il corrispettivo dovuto per la cessione delle quote in rapporto al valore effettivo e reale della società e ne darà comunicazione a mezzo raccomandata R.R. al socio alienante e

al socio o ai soci esercitanti il diritto di prelazione.

Le quote del socio alienante saranno acquistate da tutti i soci che avranno esercitato il diritto di prelazione in parti uguali fra di essi.

ARTICOLO 21

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio con il conto economico, previo esatto inventario, da compilarli tutti con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme legali nonché redigendo la relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici e statutari in conformità con il carattere cooperativo della società, nonché quant'altro richiesto dalla legge e dal presente statuto.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico.

Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla copertura delle perdite.

Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati;

a) non meno del 30% al fondo di riserva ordinaria, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art.12 della legge 16 dicembre 1977, n.904;

b) il tre per cento alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

c) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ai fini mutualistici ;

d) all'erogazione di un dividendo ai soci cooperatori nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

Nel tassativo rispetto di tale limite massimo il dividendo erogato ai titolari di strumenti finanziari eventualmente in circolazione e posseduti dai soci cooperatori, sarà del due per cento più elevato di quello erogato ai soci in base alle quote da questi ultimi detenute.

e) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nel tassativo limite massimo della variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato

dall'istituto Nazionale di statistica (istat) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli utili stessi sono stati prodotti. In alternativa a quanto sopra, l'organo amministrativo potrà acquistare o rimborsare quote della società con le modalità previste all'art. 2529 del cod. civile.

f) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria od al fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.

L'assemblea, può sempre deliberare, in alternativa alla destinazione di cui alle lettere c), d) e) e f) che la totalità degli utili, fatto salvo solo quanto indicato alla lettera b), venga devoluta al fondo di riserva di cui alla lettera a) o a quello previsto dalla lettera f.

Il criterio di imputazione delle somme che la cooperativa potrà attribuire ai soci a titolo di ristorni sarà determinato dalla media ponderata delle percentuali relative alle prestazioni ed agli apporti effettuati dai soci nella società, nonché alle acquisizioni effettuate dai soci nella società. Tali prestazioni, apporti o acquisizioni al momento delle transazioni con i soci sono contabilizzati come costi o ricavi provvisori. Alla chiusura dell'esercizio sociale, sulla scorta delle risultanze di bilancio, la società rileverà la percentuale dei ristorni da attribuire ai soci (positivi e negativi) sulla scorta della percentuale delle transazioni operate con i soci rispetto a quelle totali. Accertati i ristorni la società potrà deliberare (in caso di ristorni positivi) in alternativa:

- 1) di distribuirli in denaro o in natura;
- 2) di distribuirli mediante aumento proporzionale delle quote possedute.

TITOLO VII
ORGANI SOCIALI
ARTICOLO 22

Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico;
- c) il Collegio sindacale, nei casi in cui la legge lo preveda obbligatorio oppure quando l'assemblea deliberi la sua nomina nonostante la non obbligatorietà..

L'ASSEMBLEA DEI SOCI
ARTICOLO 23

La convocazione dell' assemblea deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove ma sempre in Italia), la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da trasmettersi a mezzo raccomandata , anche a mano, con avviso o ricevuta di ricevimento nonché da

affiggersi nel locale della sede sociale almeno 10 giorni

prima dell'adunanza. La convocazione può essere effettuata, sempre nei termini sopradetti, anche con altri mezzi (telefax, E - mail) sempre che sia provato che il socio ne abbia avuto ricezione.

In aggiunta a tale forma di pubblicità, la cooperativa può curare che l'avviso di convocazione venga effettuato mediante altri mezzi di comunicazione quali: pubblicazione sugli organi di stampa o altri periodici del movimento cooperativo o di altri organi di informazione diffusi nella zona in cui ha sede la cooperativa.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi. L'organo amministrativo potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

ARTICOLO 24

L'assemblea:

- 1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
- 2) procede alla nomina delle cariche sociali;
- 3) determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli amministratori, per la loro attività collegiale, e la retribuzione annuale dei Sindaci o i gettoni di presenza per il triennio;
- 4) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente Statuto su proposta dell'organo amministrativo;
- 5) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.

Essa si riunirà almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni, od eccezionalmente e per speciali motivi, entro i centottanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. I motivi del rinvio debbono essere pertinenti alla particolarità dell'attività della cooperativa e debbono essere dettagliatamente descritti e giustificati nella relazione integrativa.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio sindacale, o da almeno un terzo dei soci.

In quest'ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

L'assemblea, con le maggioranze di legge delibera sulle

modificazioni dell'atto costitutivo, e sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina e poteri dei liquidatori.

Le proposte di competenza dell'assemblea ed il bilancio devono essere illustrati dagli amministratori nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve discuterli.

ARTICOLO 25

L'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti esprimibili, spettanti ai soci e delibera a maggioranza assoluta tranne che per le modifiche dell'atto costitutivo, sullo scioglimento della cooperativa e sulla nomina dei liquidatori per cui occorrerà il voto favorevole della metà dei soci della società aventi diritto al voto.

ARTICOLO 26

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano o per divisione, comunque sempre con scrutinio palese.

ARTICOLO 27

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero di quote possedute. Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non Amministratore né sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di due soci.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Ai soci persone giuridiche è attribuito un voto per ogni dieci quote possedute, con un massimo di cinque voti. In nessun altro caso potranno essere attribuiti voti plurimi.

Per quanto non previsto si applicano le regole di cui agli artt. 2538 e seguenti del Codice Civile integrate da quelle previste per l'assemblea nelle S.r.l.

ARTICOLO 28

L'assemblea, è presieduta da un socio eletto dall'assemblea stessa, o dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione o dall'Amministratore Unico.

L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario o dal Notaio quando previsto obbligatoriamente.

Quando è richiesto dalla legge il verbale deve essere redatto da un notaio.

ORGANO AMMINISTRATIVO

ARTICOLO 29

Il Consiglio di Amministrazione si compone da tre a cinque

consiglieri. I mandatari o i designati delle persone giuridiche possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve essere comunque sempre costituita da soci.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica tre anni, i suoi componenti sono sempre rieleggibili, tranne nel caso in cui, per superamento delle dimensioni consentite, si debba applicare la normativa dettata per le S.p.A..In tal caso gli amministratori sono rieleggibili soltanto per tre volte.

Nel caso in cui siano stabiliti compensi agli amministratori spetta all'assemblea determinare i gettoni di presenza dovuti per la loro attività collegiale.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, ove esistente, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della società.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più degli Amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta l'anno, nonché tutte le volte nelle quali sia fatta domanda da almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo di messo, in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi, se esistenti, ne siano informati un giorno prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione e' investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Spetta, pertanto a titolo esemplificativo al Consiglio di Amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- b) redigere i bilanci consuntivi;
- c) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;
- d) deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività'; fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione compreso leasing presso Istituti di Credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione in banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare

crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;

e) concorrere a gare d'appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;

f) dichiarare e concedere garanzie anche a favore di terzi;

g) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, ferma la facoltà attribuita al presidente del Consiglio di Amministrazione, e nominare il direttore determinandone le funzioni e la retribuzione;

h) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;

i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza, e l'esclusione dei soci, con deliberazione motivata.

l) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge, o del presente Statuto, siano riservati all'assemblea generale;

m) deliberare la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

n) deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi non aventi carattere di sede secondaria né di succursale.

ARTICOLO 30

In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi di legge per cooptazione.

ARTICOLO 31

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Prevvia autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i propri poteri, in parte al Vice Presidente od a un membro del Consiglio, nonché, con speciale procura, ad impiegati della società, per singoli atti o categorie di atti. Non sono delegabili le materie previste dall'art. 2381 del Codice Civile nonché i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci o la decisione sui rapporti mutualistici con i soci.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente, ove sia stato nominato.

In alternativa al Consiglio di Amministrazione potrà essere nominato un Amministratore Unico che dura in carica fino a

revoca o dimissioni, ed e' rieleggibile.

L'Amministratore Unico avra' gli stessi poteri qui indicati per il Consiglio di Amministrazione.

IL COLLEGIO SINDACALE

ARTICOLO 32

Il Collegio Sindacale, quando la legge lo impone come obbligatorio, o quando i soci delibereranno di averlo nonostante la non obbligatorietà, si comporrà di tre membri effettivi eletti dall'assemblea tra i revisori contabili. Dovranno inoltre essere nominati dall'assemblea due sindaci supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale sarà nominato dall'assemblea. La nomina dovrà avvenire rispettando il dettato legislativo.

I sindaci dureranno in carica tre anni e saranno rieleggibili.

ARTICOLO 33

Il Collegio Sindacale, se nominato, controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture, a norma di legge partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

I Sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

In sede di assemblea ordinaria di bilancio il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale devono specificatamente riferire i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari e mutualistici.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 34

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società ai sensi dell' art. 2545 duodecies, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

ARTICOLO 35

In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente versato dai soci, e i dividendi eventualmente maturati deve essere devoluto alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione dedotti soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati.

TITOLO IX

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ARTICOLO 36

Ogni controversia che potesse sorgere tra la società ed i soci, loro eredi, amministratori, liquidatori, relativa all'interpretazione e/o esecuzione e /o risoluzione del contratto sociale e dello Statuto, sarà decisa da un Collegio di tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale di Gela ad istanza della parte più diligente; il Presidente del Tribunale di Gela provvederà alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta.

Il Collegio Arbitrale funzionerà con poteri di amichevole compositore senza formalità di procedura.

Le decisioni del Collegio arbitrale sono inappellabili.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 37

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

ARTICOLO 38

La Cooperativa adotterà le norme previste dalla legge per le società a responsabilità limitata in quanto compatibili.

ARTICOLO 39

Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le norme del vigente C.C. e delle leggi speciali sulla Cooperazione.

Licata, 21 marzo 2005.

F.to Salvatore Rinzivillo

- " Saverio Palumbo
- " Giuseppe Damante
- " Anna Scordio
- " Angelo Comparato Notaio.